

ART. 79 Compiti della Giuria

Spetta alla Giuria, il cui operato è segreto e solidale, ogni decisione circa:

- a) l'andatura ed il piazzamento dei cavalli, comprese le squalifiche ed i distanziamenti con giudizio inappellabile;
- b) l'adozione dei provvedimenti disciplinari nel limite delle proprie competenze;
- c) il deferimento alla Commissione di Disciplina di prima istanza, nei casi previsti dal codice delle violazioni disciplinari o la segnalazione alla Procura della disciplina quando ritenuto necessario;
- d) l'omologazione dell'ordine di arrivo emesso da giudice a ciò preposto.

Prima di omologare il risultato di una corsa a mezzo di apposito segnale rosso luminoso e ben visibile al pubblico, la Giuria deve attendere che tutti i cavalli e i rispettivi guidatori siano rientrati alle scuderie e ricevere comunicazione dal Commissario incaricato della inesistenza di reclami da parte di nessun soggetto interessato alla competizione.

In caso di assenza di reclamo scritto da parte del guidatore, allenatore, proprietario e qualsiasi altro soggetto al presente Regolamento interessato alla competizione, relativo ad andature, piazzamento dei cavalli, comprese le squalifiche ed i distanziamenti e a qualsiasi altro fatto che possa incidere sull'omologazione dell'ordine di arrivo, la decisione della Giuria diviene inappellabile.

Nel caso di reclami o di intervento di autorità (contestazione di irregolarità avvenuta in partenza o durante le corse, da parte dello Starter, dei Funzionari, della Giuria) il suono della sirena, il segnale a lampeggio giallo e la comunicazione a mezzo di altoparlante avvisano che l'ordine è "sub iudice" e che viene comunicato solo dopo l'espletamento della necessaria indagine;

e) la Giuria deve, inoltre, notificare al pubblico le squalifiche e gli eventuali distanziamenti nell'ordine di arrivo, nonché ogni fatto o decisione che comunque si verifichi dopo l'entrata in pista dei cavalli, unitamente a tutte le altre notizie atte a garantire il diritto del pubblico di essere costantemente informato sull'andamento delle corse.

Le Società devono mettere a disposizione delle Giurie persone idonee alle funzioni di Segretario e attivare un efficiente servizio di ordine a tutela dei componenti la Direzione delle corse.

Nessun estraneo può assistere ai lavori della Giuria che prende posto in apposito locale ad essa riservato nei pressi del quale, durante le corse, è vietato agli estranei sostare.

Alla speciale cura dei Funzionari è affidato il compito di fare rigorosamente osservare tale disposizione.

La Giuria in presenza di gravi e concordanti elementi e/o di fatti che possano inficiare il regolare svolgimento della corsa, ha la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di disporre prima della partenza, sentita l'Amministrazione, l'annullamento della competizione a tutti gli effetti, dandone immediata comunicazione al pubblico.

Nell'ipotesi in cui tali elementi e/o fatti vengano accertati successivamente alla disputa della gara, l'Organo di giustizia sportiva sul campo non procede alla homologazione dell'ordine di arrivo.